

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (3318)	119
PRESIDENTE	119, 120
MARTINO EDOARDO, <i>Relatore</i>	119
VEDOVATO	120
BELTRAME	120
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	120
Acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (3319)	121
PRESIDENTE	121, 122, 123, 125, 126
PINTUS, <i>Relatore</i>	121, 122, 123
ROSSI MARIA MADDALENA	121
MARTINO EDOARDO	121
BARTESAGHI	122, 123, 125, 126
VEDOVATO	123
BRUSASCA	123
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	123
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	126

La seduta comincia alle 17.

PINTUS, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117; concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Martino Edoardo ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. In relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 per la Libia e del 29 gennaio 1952 per l'Eritrea, la legge 2 novembre 1955, n. 1117, dispose il

pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane delle ex-colonie.

La commissione espressamente costituita nel formulare le relative proposte tenne presente le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle concernenti, in modo specifico, il trattamento del personale militare delle ex-colonie richiamate nell'articolo 2 della legge del 1955 medesima, con cui vengono conferite al Ministero degli affari esteri le attribuzioni già spettanti al Ministero dell'Africa italiana, ai Governi ed ai Comandi truppe dell'Eritrea e della Libia.

La suddetta Commissione non tenne, però, presente che gli ultimi provvedimenti legislativi riguardanti le pensioni, le gratificazioni di congedamento, i sussidi al personale militare di entrambe le ex-colonie e precisamente il regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 relativo all'Africa Orientale italiana ed il regio decreto 17 settembre 190, n. 1620 riguardante la Libia presentano un divario. Infatti, mentre i primi otto articoli dei due testi legislativi sono press'a poco identici, le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 relativo all'Africa Orientale italiana non trovano riscontro nel regio decreto 17 settembre 1940, n. 1620 riguardante la Libia; essendovi una disparità di trattamento evidente fra coloro che sono stati dipendenti dell'Amministrazione dell'Africa Orientale italiana e coloro che sono stati dipendenti dell'Amministrazione della Libia, questi ultimi hanno manifestato, e non potevano non manifestarlo, un vivo disappunto ed hanno ravvisato in questa disparità di trattamento un ingiusto apprezzamento dell'apporto dato dalle truppe libiche.

Inoltre bisogna tener presente che gli ex militari eritrei in genere non soffrirono la prigionia, mentre quelli libici in maggioranza furono catturati nei combattimenti della fine del 1940 e, trasportati in Egitto, furono liberati nel 1945.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame intende ovviare a questa disparità di trattamento e reca modifiche alla legge del 1955, estendendo a favore degli ex militari libici le disposizioni degli articoli 10, 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874.

Quanto alla copertura, cui si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VEDOVATO. Sono dell'avviso che si debba esprimere parere favorevole sul disegno di legge. Colgo l'occasione per fare un'osservazione che si traduce in un invito al Governo a voler provvedere.

Le risoluzioni cui ha fatto cenno il collega onorevole Martino sono relative a deliberazioni delle Nazioni Unite riguardanti l'Eritrea e la Libia, perché fra gli ex possedimenti italiani questi ottennero immediatamente la indipendenza; venne trascurata la Somalia per il fatto che per essa l'indipendenza fu posticipata alla fine dell'Amministrazione fiduciaria italiana.

In conseguenza nel trattamento di liquidazione delle pensioni del personale militare e civile — mi riferisco in modo particolare a quest'ultimo — si è determinata una disparità di situazioni tra la Libia e l'Eritrea da una parte e la Somalia dall'altra. In Somalia con ordinanza n. 20 dell'Amministrazione fiduciaria italiana, in data 24 maggio 1950 si proponeva la liquidazione per gli impiegati civili dell'ex Amministrazione italiana, ma sia per la diversità di impostazione, sia per il fatto che dopo il 1952 in Eritrea ed in Libia si sono avuti ulteriori miglioramenti, il divario, già constatato nel 1950, successivamente si è aggravato.

Ho avuto occasione di constatare che soprattutto fra gli impiegati civili somali della ex Amministrazione italiana esiste un certo malcontento per la situazione in cui si sono venuti a trovare prima del 1950, per il trattamento loro attribuito.

La mia osservazione si traduce in un invito al Governo ad esaminare la possibilità, se le informazioni che ho dato rispondono a verità, di adottare un provvedimento aggiuntivo analogo nei confronti dei militari e dei dipendenti civili dell'Amministrazione italiana in Somalia.

BELTRAME. Poiché il provvedimento mira ad estendere ai cittadini civili le agevolazioni di cui godono i cittadini eritrei, la mia parte è favorevole all'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo provvedimento ha una portata molto limitata ed ha lo scopo di correggere una disparità di trattamento determinatasi con la legge 2 novembre 1955, n. 1117 nel pagamento delle pensioni agli eritrei ed ai libici e dovuta ad un errato riferimento a due diversi decreti-legge. Pertanto, vorrei pregare

la Commissione di approvare il disegno di legge così come è stato formulato.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Vedovato esaminerò quanto egli ha fatto presente per trovare il mezzo di evitare che si determini un ingiusto trattamento nei confronti dei somali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, è sostituito dal seguente:

« Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 ».

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura della spesa occorrente si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3319).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero (3319).

L'onorevole Pintus ha facoltà di svolgere la relazione.

PINTUS, Relatore. Onorevole presidente ed onorevoli colleghi, svolgerò con estrema rapidità la mia relazione, poiché l'attuale disegno di legge si commenta da solo data l'esigenza così necessaria che ne è alle fondamenta. Si tratta di costruire degli immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e contemporaneamente, in qualche caso, di vendere immobili demaniali all'estero. La esigenza di queste costruzioni venne prevista già dalla legge 6 luglio 1956, n. 776 che autorizzava la spesa di un miliardo e mezzo di lire: la esiguità dello stanziamento in essa previsto, non poteva però che iniziare appena la soluzione del problema. Se non che oltre la esiguità della cifra già prevista, si sono verificate molte nuove condizioni che hanno aggravato il problema.

La prima di queste condizioni consiste nell'ascesa del livello dei fitti che si è verificata in quasi tutti i paesi del mondo negli ultimi anni. La seconda condizione è data dall'acquisizione dell'indipendenza di numerosi Stati di nuova formazione, presso i cui Governi il nostro Paese ha accreditato — come era giusto avvenisse — delle Rappresentanze diplomatiche. Soprattutto in questi paesi si verifica il caso che — essendo ovviamente non molto attrezzati dal punto di vista dell'edilizia — per trovare degli edifici che siano idonei alla bisogna, occorre spendere delle cifre che potrebbero essere definite, banalmente, pazzesche, tanto da ritenere molto più utile e facile costruirsi addirittura degli edifici da adibire a sedi delle nostre Rappresentanze in altri paesi. Per indicare quanto la situazione sia grave, basti pensare che con la legge numero 776 non si è riusciti a costruire le ambasciate neppure nelle capitali di paesi molto importanti, come Tokio, Nuova Delhi e Camberra.

ROSSI MARIA MADDALENA. A Tokio c'è una bellissima rappresentanza.

MARTINO EDOARDO. Sì, ma è in affitto, e precisamente dall'ex Ministro degli Esteri giapponese.

PINTUS, Relatore. Con l'attuale disegno di legge si prevede la spesa di 3 miliardi di lire da destinarsi appunto all'acquisto di sedi diplomatiche, attraverso delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Ministero degli affari esteri. Questo è un aspetto. Vi è poi un altro aspetto che viene richiamato dall'articolo 3. Il demanio dello Stato italiano possiede all'estero numerose aree di sua proprietà, che oggi, o vengono utilizzate in modo parziale, o vengono affittate con un ricavo assolutamente inadeguato.

guato; si è pensato allora di vendere queste aree per acquistarne altre dove costruire edifici da adibire alle nostre rappresentanze diplomatiche. Attraverso questi due strumenti, e cioè la spesa di 3 miliardi, più la vendita di queste aree, si spera di dare un contributo che certamente non sarà completo, ma che tuttavia è più rilevante di quello concesso in passato, e che potrà risolvere un problema la cui importanza non credo sia necessario sottolineare ulteriormente alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTESAGHI. Il problema è di importanza notevole, e per questo richiede considerazioni maggiori di quelle telegrafiche esposte dal Relatore. Dagli stessi dati che il Relatore ha riferito emerge prima di tutto una considerazione, e cioè la grave insufficienza del provvedimento approvato nel 1956, il quale scaglionava in dieci anni la cifra di un miliardo e mezzo di lire. Ora, a distanza di solo cinque anni, si vede che questo provvedimento non ha risolto niente.

PINTUS, Relatore. Credo si sapesse anche allora che la cifra era inadeguata.

BARTESAGHI. Quando si sa che una cifra è inadeguata per un provvedimento del genere, è necessario che si faccia qualcosa, ma subito, e non accorgersi di questo dopo dieci anni. Si è fatto tanto poco, che neppure le sedi di capitali importantissime si sono potute convenientemente soddisfare. Noto che come ella ha detto nella relazione, causa di questo sarebbe il fatto che nuovi paesi hanno raggiunto l'indipendenza e di qui la necessità di nuove sedi; ma il problema delle grandi sedi non rientrava tra le esigenze di cui si era a conoscenza nel 1956 quando il precedente provvedimento venne approvato? I fondi di quella legge, quindi, non sono stati sufficienti a coprire queste necessità. Di qui una prima constatazione e cioè che le indagini disposte, e alle quali si fa riferimento nella relazione di presentazione del disegno di legge al Senato, sono state delle indagini molto trascurate, tant'è che sono grossolanamente sbagliate rispetto alle esigenze. Ella dice che i mezzi allora a disposizione non potevano essere maggiori, e per questo si provvede oggi con maggiori disponibilità. L'assunto mi sembra non sia esatto perché i due modi di provvedere sono diversi: allora si trattava di una somma di un miliardo e mezzo di lire ripartita in dieci anni; oggi si tratta di una somma di 3 miliardi che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare, e che è risarcibile in 15 anni. Quindi la base del finanzia-

mento è un'altra, e vorremmo chiedere al Governo perché per il primo provvedimento si è intervenuti con stanziamenti di bilancio e per questo invece, con un'anticipazione e prestito da parte della Cassa depositi e prestiti. E dato che l'entità dei mezzi messi a disposizione con questi due provvedimenti è complessivamente di 5 miliardi e mezzo di lire, e un miliardo e mezzo è la somma o meglio il limite della somma impiegabile sul ricavo della vendita di immobili attualmente di proprietà dello Stato italiano, dato che questa somma di 4 miliardi e mezzo è notevole, soprattutto se paragonata a quella di allora, pensiamo che questa volta si possa trattare di un provvedimento alquanto più sufficiente di allora.

Ed ecco che sorge la domanda che noi tutti dobbiamo porci: in base a quale programma o piano è fatto questo stanziamento?

A noi non pare né logico né morale approvare puramente e semplicemente la messa a disposizione di una somma così ingente senza conoscere quali siano le necessità, in quale ordine di grandezza siano collocate, con quali criteri si intendano affrontare, a quale piano di esigenze corrispondano gli impegni che si intendono assumere. Non si tratta di una scelta soltanto di carattere tecnico, seppure anche solo per tale carattere avremo ragione di chiedere spiegazioni, dal momento che i tecnici hanno sbagliato i loro calcoli nelle previsioni del 1956. Del resto rientra nei nostri doveri l'esercitare una funzione di controllo. Secondariamente si può osservare che un programma di tale entità comporta una valutazione di natura politica sulle ragioni per le quali si debbano soddisfare le esigenze di decoro e di funzionalità delle nostre Rappresentanze all'estero.

Quindi non ci sentiamo di approvare il disegno di legge così come è stato presentato, nella mancanza assoluta di informazioni anche su tale aspetto programmatico.

Desidero prendere lo spunto da queste considerazioni per farne una di carattere generale.

Noi siamo scarsamente in grado di assolvere la nostra funzione di organo competente per tutti i problemi di politica estera, sia di contenuto politico sia tecnico, e il Governo, gli organi della Camera e i membri stessi di questa Commissione si preoccupano troppo poco perché tale funzione sia svolta in modo migliore, sulla base di documenti e dati ben precisi. Tutte le Commissioni della Camera hanno competenze determinate e cercano di assolvere i propri compiti con cognizione di causa. Per esempio, la Commissione Industria

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1961

ha compiuto una visita a tutti i principali impianti industriali dello Stato, per rendersi conto di come possa adempiere ai suoi compiti nel modo migliore. Solo la nostra Commissione segue una linea di condotta inerte e saltuaria, si riunisce raramente, ha scarsa conoscenza dei problemi da risolvere.

Se è interesse dello Stato che i suoi organi assolvano con sufficiente competenza le proprie funzioni, questo da me sollevato è un problema che richiede attenzione.

Circa il disegno di legge in esame, ribadisco la necessità che la documentazione richiesta sia fornita, prima di prendere una decisione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bartesaghi in sostanza ha presentato una proposta di rinvio.

VEDOVATO. Desidero fare una considerazione che solo di riflesso concerne il disegno di legge al nostro esame. Spesso gli edifici costruiti, ricostruiti od allargati delle nostre Rappresentanze diplomatiche o consolari presentano all'esterno un sufficiente decoro; ma non altrettanto si può dire per quanto riguarda l'arredamento di queste sedi.

Desidero porre la domanda al rappresentante del Governo se non ritenga opportuno prendere contatti con il Ministero della pubblica istruzione, al fine di dotare queste nuove ambasciate di un arredamento artistico (quadri ed arazzi), risolvendo in tal modo un problema vivamente sentito. In molti musei italiani, per esempio a Firenze, centinaia di pezzi artistici si trovano in scantinati, non sempre idonei a salvaguardarne l'integrità, mentre potrebbero trovare posto in queste sedi.

BRUSASCA. Sono convinto che la somma stanziata non è sufficiente per raggiungere lo scopo che ci si prefigge. Se infatti l'onorevole Sottosegretario ci presentasse un elenco delle sedi sprovviste di uno stabile di proprietà demaniale, si vedrebbe che si tratta di un numero talmente imponente da far sembrare inadeguata la cifra stabilita. Non bisogna tener presente soltanto le sedi del Ministero; in alcuni Stati dove il clima è particolarmente inclemente, c'è anche il problema dell'alloggio del personale complementare (cancellieri, archivisti ecc...). Ho conosciuto situazioni veramente delicate, nelle quali nostri funzionari, non potendo spendere somme ingenti in immobili, erano costretti a vivere in coabitazione, ciò che non è di molto prestigio per il nostro paese, né di grande aiuto all'efficienza del servizio.

Per questo motivo penso che debba essere fatto un quadro più generale e più completo, tanto più che noi non disperdiamo dei fondi,

ma facciamo degli investimenti, perché questi stabili accrescono il patrimonio dello Stato; inoltre possiamo avere il terreno in condizioni favorevoli.

Concludendo, invito i colleghi della Commissione ad approvare il provvedimento per far fronte alle necessità più urgenti, anche se esso non è ritenuto idoneo a risolvere tutti i problemi, che non reputo sia possibile risolvere globalmente; bisogna tener presenti anche le necessità dei funzionari delle ambasciate, cui in taluni casi bisogna pur provvedere, non essendo disponibili tempestivamente abitazioni adeguate.

PRESIDENTE. Sulla proposta di rinvio dell'onorevole Bartesaghi vorrei conoscere il parere del Relatore.

PINTUS, Relatore. Sono contrario al rinvio perché se è vero che il disegno di legge non risolve il problema, è pur vero, come ha detto l'onorevole Brusasca, che lo avvia a soluzione.

Riconosco che il problema sollevato dall'onorevole Vedovato per l'arredamento in relazione all'edilizia artistica e quelli prospettati dall'onorevole Brusasca siano degni di considerazione.

Pertanto proporrei di respingere la proposta Bartesaghi ed approvare il disegno di legge ed eventualmente far presente con un ordine del giorno, nella forma che la Commissione riterrà più idonea, non al Ministero degli esteri, che certamente le tiene presenti, ma soprattutto al Ministero del tesoro le esigenze che devono essere soddisfatte, affinché fornisca i mezzi necessari per risolvere i problemi indicati dai due colleghi.

BARTESAGHI. Intendo far presente che non ho chiesto il rinvio sulla base di una notevole insufficienza della somma, ma per la ragione opposta, perché, data la rilevanza della somma, quattro miliardi e mezzo, non ritengo possibile approvare un simile stanziamento di fondi senza conoscerne l'effettiva destinazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Desidero raccomandare alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge per le ragioni che ora indicherò.

Quando fu approvata la legge 6 luglio 1956, n. 776 furono stanziati fondi per un miliardo e mezzo per la soluzione del problema delle sedi diplomatiche e consolari all'estero; fin da allora la cifra non fu ritenuta idonea a risolvere interamente il problema, ma la si stimò sufficiente a far fronte ad alcune esigenze prioritarie.

Nel frattempo sono intervenuti dei fatti nuovi ed, in primo luogo, il nostro Governo — accogliendo, credo, il pensiero unanime di tutti i gruppi parlamentari — ha aperto sedi diplomatiche in tutti i paesi di nuova indipendenza, nei quali la situazione edilizia è particolarmente difficile.

Infatti l'indipendenza ha determinato in ognuno di essi, Somalia, Ghana, Guinea, Nigeria, un pauroso aumento dei fitti, perché sono stati istituiti uffici, ministeri, rappresentanze diplomatiche, ma la disponibilità edilizia è rimasta immutata.

In seguito a questo notevole aumento dei fitti è divenuto estremamente difficile trovare delle sedi idonee alle nostre Rappresentanze, tenendo presenti — mi richiamo all'osservazione dell'onorevole Brusasca — anche le esigenze dei nostri rappresentanti.

Vi è, poi, il problema sorto con la decisione sovrana del governo brasiliano di trasferire la capitale a Brasilia che ci ha posto la necessità di costruire una nuova sede della nostra rappresentanza a Brasilia, non essendo possibile mantenere la nostra ambasciata a Rio.

Inoltre i canoni di affitto si sono elevati anche in altri paesi tanto che con quel che paghiamo di affitto siamo in grado di divenire proprietari degli immobili; in questo modo facciamo gli interessi del nostro paese, perché la proprietà degli stabili da una sicurezza maggiore, le eventuali spese vengono effettuate su beni dello Stato italiano, si elimina il rischio dello sfratto ed il pericolo che i proprietari delle nostre sedi, rendendosi conto delle esigenze delle ambasciate, aumentino i canoni di affitto.

In conseguenza si è fatto ricorso alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, che rispondono a due esigenze: in primo luogo non appena si verifichi la possibilità di acquistare immobili già costruiti o aree da destinarsi alla costruzione delle nostre Rappresentanze, saremo in grado di provvedere tempestivamente, ciò che non è stato possibile negli anni scorsi per mancanza di fondi.

Attingendo dal capitolo riservato ai canoni di affitto, provvedendo al pagamento degli interessi ed all'ammortamento, noi facciamo delle operazioni utili dal punto di vista finanziario.

Il disegno di legge risponde ad un'altra esigenza; con l'articolo 3 è autorizzata la vendita di immobili di proprietà dello Stato situati all'estero; la situazione internazionale si è mutata, per cui ci siamo trovati proprietari di immobili che sono dislocati in condi-

zioni tali da non poter essere destinati allo scopo per cui erano stati acquistati: essi vengono affittati, ma non credo che lo Stato sia il migliore amministratore di immobili situati in Stati stranieri, né le rappresentanze diplomatiche possono tutelare questi interessi con la cura di un proprietario privato.

Questo patrimonio non è ben utilizzato, mentre, in taluni casi, alienando questi stabili possiamo ricavare delle somme, che possono essere destinate alla costruzione di sedi diplomatiche adeguate alle esigenze delle nostre rappresentanze, comprensive di istituti di cultura, ed alla costruzione di alloggi per i funzionari onde garantire la possibilità di svolgere il loro lavoro.

Vi è un'osservazione che è stata fatta dall'onorevole Vedovato, che non si riferisce direttamente a questo disegno di legge, per quello che riguarda la manutenzione e l'abbellimento delle sedi diplomatiche. Chiediamo da anni un certo incremento allo stanziamento di bilancio per provvedere al miglioramento di queste sedi; e ci proponiamo di farlo, non soltanto per la parte di rappresentanza, ma anche e soprattutto per ciò che riguarda la funzionalità degli uffici. In occasione di qualche visita, infatti, i locali sono bene sistemati per la parte rappresentativa, mentre gli uffici si trovano, alle volte, in situazioni inadeguate: mi riferisco, soprattutto, ai consolati dove sarebbe nostra intenzione evitare il verificarsi di lunghe file o code davanti ad un solo sportello o ad un solo impiegato; si tratta di attrezzare funzionalmente e modernamente tali uffici, perché il loro funzionamento si svolga nel modo migliore.

Per quanto riguarda l'altra esigenza prospettata e cioè i quadri e le opere d'arte, il Ministero degli esteri ha chiesto più volte al Ministero della pubblica istruzione di poter avere in prestito alcune opere d'arte per le nostre sedi diplomatiche: vi sono però, difficoltà obiettive come la garanzia e la sicurezza di tali opere oltre naturalmente il problema dell'assicurazione che dovremo pagare ma che ritengo secondario. Mentre però reputo sarebbe pericoloso se ci riferissimo a capolavori con la « c » maiuscola, ritengo, invece, che vi possano essere casi di opere adatte a decorare le ambasciate, pur non avendo un valore favoloso, ed il Ministro degli affari esteri sarà ben lieto che tale proposta venga appoggiata dall'autorità di tanti nostri colleghi. Voglio riferirmi anche ad opere d'arte del nostro tempo, che potrebbero adempiere sia alla funzione di impreziosimento dell'ambiente sia a quello di far

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1961

conoscere l'arte contemporanea italiana — che potrà piacere più o meno secondo i gusti — ma che è pur sempre una prova tangibile dell'impegno artistico del nostro tempo. ed in questo senso, qualche acquisto è stato fatto negli ultimi anni, essendo nostra costante preoccupazione rendere più confortevoli le nostre sedi.

Vorrei aggiungere all'onorevole Bartesaghi, per quel che riguarda la sua richiesta di rinvio che non è possibile fare un riepilogo preciso delle costruzioni che possiamo realizzare immediatamente, perché ciò dipende alle volte da forze estranee alla nostra volontà. Talvolta si tratta di operazioni reciproche; tal'altra, per ottenere agevolazioni sulla concessione del terreno, si fissano esigenze che portano a costruire in una sede piuttosto che in un'altra, e queste costruzioni devono venire completate entro brevi periodi di tempo, com'è soprattutto il caso dei paesi africani; questi, infatti, ci dicono: noi vi forniremo gratuitamente l'area; purché voi costruiate entro sei mesi o un anno. E naturalmente, in questi casi, gli indirizzi vengono mutati.

Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di approvare il provvedimento con il quale certo non risolveremo tutti i problemi e in modo particolare quello dell'edilizia, e questo anche perché vi sono fenomeni di usura e deperimento dei capitali ed altresì per le sempre nuove esigenze di apertura di altre sedi consolari, fatti questi tutti indipendenti dalla nostra volontà e che possono manifestarsi in un prossimo futuro. Noi potremo, però, risolvere con questo provvedimento qualcosa che ci consentirà di incidere positivamente sulla funzionalità della nostra politica estera.

PRESIDENTE. Chiederò ora all'onorevole Bartesaghi se dopo le considerazioni del Governo insiste nella sua richiesta di rinvio.

BARTESAGHI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Bartesaghi.

(Non è approvata).

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni al Ministero degli affari esteri fino all'ammontare di lire tre miliardi, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi di Rappresentanze

diplomatiche e consolari, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 776.

(È approvato).

ART. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo, aumentate degli interessi maturati sulle somme somministrate prima dell'inizio dell'ammortamento, sono estinte in quindici annualità comprensive della quota capitale e di quella interessi da calcolarsi al saggio vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti al momento della concessione, decorrenti dall'anno successivo a quello della concessione stessa.

(È approvato).

ART. 3.

È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del Patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto Patrimonio risulti non conveniente o non rispondente agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 5.000.000 e lire 15.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

(È approvato).

ART. 4.

Gli importi delle anticipazioni di cui all'articolo 1 ed i ricavi derivanti dalle vendite previste all'articolo 3 affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 776, per gli interi importi delle anticipazioni concesse e nel limite massimo di lire 1.500.000.000 per i ricavi delle vendite degli immobili.

(È approvato).

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1961

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(È approvato).

BARTESAGHI. Onorevole Presidente dichiaro che il mio gruppo si asterrà dalla votazione per i motivi che ho già avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea » (3318).

Presenti e votanti	19
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero » (3319).

Presenti	19
Votanti	15
Astenuti	4
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Si sono astenuti:

Ambrosini, Bartesaghi, Beltrame, Rossi Maria Maddalena.

Hanno preso parte alla votazione:

Bettiol, Brusasca, Del Bo, Cantalupo, De Marsanich, Gui, Jervolino Maria, Martino Edoardo, Montini, Pintus, Rubinacci, Spadola, Tambroni, Togni Giuseppe, Vedovato.

La seduta termina alle 19.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI